



LEGGE 28 dicembre 1972, n. 43 (pubblicata nell'albo del Palazzo Governativo in data 29 dicembre 1972).

**Legge che vieta la vendita di oggetti raffiguranti simboli o figure del fascismo o del nazismo.**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 28 dicembre 1972.*

**Art. 1**

E' vietata la diffusione, l'esposizione, la vendita ed il commercio fatti in ogni forma di oggetti di qualsiasi genere che raffigurano ed esaltano persone, vicende e idee fasciste o naziste.

**Art. 2**

I contravventori sono puniti con il sequestro del materiale vietato e con l'ammenda da L. 10.000 a L. 100.000.

In caso di recidiva la pena è raddoppiata.

**Art. 3**

La presente legge entra in vigore il 15 gennaio 1973.

**Data dalla Nostra Residenza, addì 29 dicembre 1972-1672 d.F.R.**

I CAPITANI REGGENTI

Rosolino Martelli - Bruno Casali

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

E. Della Balda